

REPUBBLICA ITALIANA

N. 1513/09 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 7131 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ANNO 2003

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 7131/2003 del 30/07/2003 , proposto dalla SAVDA SPA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA COMBA, CARLO COLAPINTO e MARIO E. COMBA con domicilio eletto in Roma, VIA PANAMA n. 74 INT. 8, presso lo studio del secondo;

contro

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO ROMANELLI e GIANFRANCO GARANCINI con domicilio eletto in Roma, VIALE GIULIO CESARE n.14, presso lo studio del primo;

per la riforma

della sentenza del *TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA n.78/2003* , resa tra le parti, concernente obbligo di adeguamento delle tariffe di trasporto pubblico locale ;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 25 Novembre 2008 , relatore il

Consigliere Cons. Nicola Russo ed uditi, altresì, gli avvocati Colapinto e Garancini;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

La causa concerne la domanda di accertamento del mancato rispetto, da parte della Regione Valle d'Aosta, dell'obbligo di fissazione, anno per anno, delle tariffe del trasporto pubblico locale nel periodo 1982/1996 e per il periodo 1997/2001.

Tale domanda è stata dichiarata inammissibile a partire dal duplice rilievo che non risultavano tempestivamente impugnati i provvedimenti di fissazione delle tariffe (d.g.r. 4265/82; d.g.r. 8062/87; 8614/91) e che comunque non risultava a suo tempo proposta alcuna procedura volta a far constare un silenzio rifiuto. Conseguentemente priva di fondamento è stata ritenuta la domanda di condanna al risarcimento dei danni.

La sentenza è appellata dal gestore del servizio, il quale ricostruisce il sistema normativo di riferimento nel senso che la sua posizione avrebbe consistenza di diritto soggettivo, ribadisce che l'attività di fissazione della tariffa avrebbe dovuto avere cadenza annuale e conclude per l'accertamento dell'omissione del relativo obbligo, con condanna della Regione al pagamento dei danni, nella misura pari agli incrementi tariffari asseritamente spettanti o in quella diversa misura ritenuta di giustizia.

Resiste la Regione, la quale difende il ragionamento svolto dalla sentenza appellata, insiste affinché la posizione del gestore

sia qualificata come di interesse legittimo ed aggiunge che nessuna contestazione potrebbe oggi aver più rilievo dopo l'entrata in vigore della L.R. Valle d'Aosta n. 16/2003, la quale, con valenza "tombale" avrebbe ridisciplinato la materia considerata.

La causa è passata in decisione all'udienza del 25 novembre 2008.

DIRITTO

L'appello è fondato limitatamente all'accertamento dell'obbligo della Regione Valle d'Aosta di stabilire con cadenza annuale le tariffe del trasporto pubblico locale.

Il Collegio premette, in sintonia col condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, che la posizione dell'appellata ha natura e consistenza di interesse legittimo, l'adeguamento delle tariffe non mettendo capo a provvedimenti vincolati ma ad atti discrezionali dal contenuto complesso (Cons. Stato, Sez. VI, 5902/2002).

La circostanza che la posizione del gestore del servizio pubblico non abbia dimensione di diritto soggettivo non esclude peraltro che la p.a. sia tenuta al rispetto degli obblighi che la disciplina legislativa pone a suo carico con riferimento alla fissazione delle tariffe.

Vero è, come ha osservato la sentenza di primo grado, che l'appellante non ha contestato in sede giudiziale i provvedimenti con i quali la Regione Valle d'Aosta ha fissato, nel periodo contestato, le tariffe.

Ciò peraltro non preclude la possibilità di far valere nella sede giurisdizionale l'obbligo della Regione Valle d'Aosta di fissare annualmente le tariffe ma rappresenta soltanto un limite, a valle, relativamente al diritto di impugnare i provvedimenti che in adempimento di quell'obbligo saranno adottati.

L'azione, in altre parole, non mira ad aggirare il contenuto immutabile dei provvedimenti inoppugnati effettivamente adottati dalla Regione Valle d'Aosta ma soltanto ad ottenere la fissazione delle tariffe per i periodi non disciplinati dalla stessa Regione.

Né a ciò osta la legge regionale medio tempore intervenuta (L.R. 16/2003) poiché anch'essa non impedisce alla parte di ottenere la declaratoria dell'obbligo di provvedere ma opera soltanto sul piano del persistente diritto ad un conguaglio una volta fissate ora per allora le tariffe di esercizio.

Circa il carattere annuale e non ad libitum del poterdovere di fissazione della tariffa, questo risulta inequivocabilmente dall'art. 4 della L.R. n. 38/1982, il quale è appunto letteralmente e sistematicamente orientato a stabilire una cadenza annuale all'obbligo in questione.

Allo stato, invece, non può accedersi alla richiesta dell'appellante relativa al risarcimento del danno. L'eventuale sussistenza di un pregiudizio postula, infatti, la previa quantificazione della tariffa dovuta e, nel nostro caso, anche la valutazione dell'effettiva incidenza sia dei provvedimenti di fissazione effet-

tivamente adottati negli anni sia degli effetti patrimoniali recati dalla citata legge regionale n. 16/2003.

L'appello va dunque accolto nei limiti sin qui esposti, vale a dire nei limiti della declaratoria dell'obbligo di provvedere, mentre le spese del doppio grado, stante la particolarità della vicenda, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado nei limiti di cui in motivazione. Rigetta la domanda di risarcimento del danno.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 Novembre 2008 con l'intervento dei Sigg.ri:

Stefano Baccarini	Presidente
Vito Poli	Consigliere
Nicola Russo	Consigliere est.
Adolfo Metro	Consigliere
Giancarlo Giambartolomei	Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Nicola Russo

f.to Stefano Baccarini

IL SEGRETARIO

f.to Gaetano Navarra

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/09

(Art. 55,L. 27/4/1982,n. 186)

P.IL DIRIGENTE

f.to Silvana Giovannini